



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 92 del 6 ottobre 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**MITRANO, SIMEONI, DELLA CASA, COLAROSSO, CREA,
CARTAGINESE, NERI, CAPOLEI e TRIPODI**

***VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE INTANGIBILE
E DELLA CULTURA POPOLARE DEL LAZIO. DISCIPLINA DELLE
RIEVOCAZIONI STORICHE REGIONALI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: V – IV – I – II – VII – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Proposta di legge regionale concernente:

“Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare del Lazio. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali”

Di iniziativa del consigliere: COSMO MITRANO

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 05/10/2023 11:44:16

Firmato digitalmente da:
Marco Colarossi
Data: 05/10/2023 13:05:20

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 05/10/2023 12:31:19

Firmato digitalmente da:
Roberta Della Casa
Data: 05/10/2023 12:58:05

Firmato digitalmente da: Fabio Capolei
Data: 05/10/2023 15:23:07

Firmato digitalmente da:
Nazzareno Neri
Data: 05/10/2023 14:23:14

Firmato digitalmente da: La
Cartaginese
Data: 05/10/2023 14:05:44

Digitally signed by: Mario
Luciano Crea
Date: 05/10/2023 13:56:28

RELAZIONE

Il Lazio è terra di pratiche di rievocazione storica largamente radicate nel territorio e nel tessuto sociale; prova ne sono le non poche manifestazioni, di rilievo anche internazionale, che richiamano periodicamente, nelle zone interessate, flussi turistici considerevoli e che, al contempo, rivelano la straordinaria capacità di animazione dei luoghi e delle comunità, sia delle maggiori città, sia dei piccoli centri; Tante sono le norme che promuovono e valorizzano il patrimonio culturale, quale, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107), il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106); la legge 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005) e la legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura "UNESCO");

Il radicamento sociale delle manifestazioni e associazioni dà dunque prova della forte tradizione di valori e partecipazione civica propria del Lazio. Alle spalle delle pratiche di rievocazione storica, infatti, operano spesso gruppi e organizzazioni senza fini di lucro impegnati nell'organizzazione degli eventi stessi e nella valorizzazione e diffusione di tradizioni, usi e abiti storici, che trovano nell'attività di questi soggetti uno strumento di coesione sociale, grazie al carattere di inclusività proprio del volontariato. L'operato di queste associazioni è, inoltre, mezzo di coinvolgimento e trasmissione alle nuove generazioni, verso le quali esercita un ruolo attrattivo favorito anche dal collegamento della rete associativa con ampi circuiti di scambio in Italia e all'estero;

Negli ultimi decenni il vasto panorama della rievocazione storica si è arricchito di numerosi eventi, capillarmente diffusi in quasi tutti i comuni, nei quali lo spirito festivo si unisce alle pratiche che i più autorevoli esperti internazionali definiscono come "*historical reenactment*", ovvero la ricostruzione di pratiche, ambienti, abiti, armi, cibo e cultura materiale di diverse epoche storiche ad opera di appassionati e cultori, che si definiscono rievocatori, anche aderenti ad associazioni di volontariato;

La Regione Lazio con questa legge vuole perseguire, la tutela e la valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e artistico in senso lato, anche delle forme della cultura popolare, delle tradizioni locali e del "patrimonio culturale intangibile", così come definito dalla Convenzione Unesco del 2003, ratificata dall'Italia il 30 ottobre 2007, patrimonio nel quale le manifestazioni di rievocazione storica possono, a pieno titolo, inserirsi. I gruppi locali che ne curano l'organizzazione possono infatti esser considerati a tutti gli effetti "comunità patrimoniali", nel senso assegnato a questo termine dalla "Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società" cosiddetta di Faro, di cui alla l. 133/2020, nella quale si definisce il patrimonio culturale come "un insieme di risorse ereditate dal passato che le

popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”, e la comunità patrimoniale come “un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future”;

Con questa legge, così come legiferato a livello nazionale in concerto con Il sistema nazionale d'istruzione e formazione, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 60/2017 , si vuole promuovere la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale, sostenendo le progettualità delle istituzioni scolastiche volte alla sua valorizzazione e diffusione, mediante il potenziamento dell’offerta formativa con percorsi curricolari, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, programmabili anche nella forma di reti di scuole. Tra gli strumenti per assicurare la valorizzazione del patrimonio culturale sono previsti anche l’attivazione di specifici accordi e collaborazioni con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell’istruzione e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ovvero dalle regioni o dalle province autonome, anche con enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del Terzo settore operanti nel settore, finalizzati ad assicurare una condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali, nell’ottica di promuovere la partecipazione delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale, per potenziarne le competenze pratiche e storico-critiche;

Gli interventi statali in materia di rievocazioni storiche, fra i quali l’istituzione del fondo nazionale per la rievocazione storica di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), attestano l’attenzione crescente per tale fenomeno e la rivalutazione culturale del contesto sociale che lo vivifica. Essi, inoltre, denotano la coerenza dei valori e delle finalità posti a fondamento del presente intervento legislativo con i criteri che lo Stato ha stabilito per il riparto del fondo predetto, quali, oltre alla qualità culturale delle manifestazioni, le loro ricadute sul territorio in termini anche di coinvolgimento sociale e di attrattiva turistica, il radicamento nel tempo delle manifestazioni, la capacità di valorizzare il patrimonio culturale del territorio anche in un rapporto fra le generazioni;

L’Europa si è fatta parte attiva rispetto alla promozione del patrimonio culturale, tanto che, nel 2018, è stato istituito l’Anno europeo del patrimonio culturale, con lo scopo di celebrarlo come risorsa condivisa, sensibilizzando alla storia e ai valori comuni e rafforzando il senso di appartenenza a uno spazio culturale e politico comune europeo. In questo contesto, nelle varie sfaccettature di patrimonio tangibile e intangibile, la rievocazione storica rappresenta parte di quell’espressione di bene comune tramandato dalle generazioni precedenti come eredità a favore di quelle a venire, nel quale si muove il quadro d’azione europeo.

Nel dettaglio, l’articolato della proposta di legge prevede:

L’articolo 1 – definisce l’oggetto le finalità della seguente proposta;

L’articolo 2 – precisa nel dettaglio cosa si intende per rievocazione storica;

L’articolo 3 – disciplina il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica;

L’articolo 4 – Istituisce presso la Giunta regionale l’elenco delle associazioni di rievocazione storica del Lazio prevedendo anche l’istituzione di un logo identificativo;

L'articolo 5 – disciplina le iscrizioni delle associazioni nell'elenco regionale delle rievocazioni storiche;

L'articolo 6 – istituisce il Comitato regionale delle rievocazioni storiche del Lazio, specificando la sua composizione, le sue funzioni e la sua durata;

L'articolo 7 – istituisce l'Osservatorio regionale delle rievocazioni storiche del Lazio, specificando le sue funzioni e la sua composizione;

L'articolo 8 – prevede un supporto al funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio attraverso la messa a disposizione da parte della Giunta di locali e risorse umane.

L'articolo 9 – prevede dei contributi regionali a progetti degli enti locali e delle associazioni di rievocazione storica iscritte negli appositi elenchi di cui all'art. 4.

L'articolo 10 – disciplina le attività di co-progettazione, al fine di realizzare specifici progetti finalizzati all'attuazione delle manifestazioni di cui all'art. 3 e 4.

L'articolo 11 – disciplina le iniziative didattiche e formative che la Regione, in attuazione dei principi espressi nella presente legge, andrà a sostenere e promuovere finalizzate alla tutela e valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali regionali, nell'ottica di promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.

L'articolo 12 – disciplina la promozione delle manifestazioni;

L'articolo 13 – sono previste le disposizioni attuative per la promozione e iscrizione delle manifestazioni storiche;

L'articolo 14 – disciplina le modalità e termini per la presentazione della relazione da parte della Giunta da presentare al Consiglio.

L'articolo 15 – disciplina le disposizioni transitorie;

L'articolo 16 – disciplina la disposizione finanziaria prevedendo per l'esercizio 2023-2024-2025 una spesa per Euro 500.000,00. La somma messa a disposizione per la presente proposta è tesa a promuovere interventi di natura contributiva e promozionale, alle manifestazioni di rievocazione storica, alle associazioni del Terzo settore impegnate nella realizzazione e promozione delle attività e pratiche legate alla rievocazione storica, allo sviluppo dei progetti e programmi di conoscenza storica del territorio regionale e di forme di turismo sostenibile ad essi connesse.

L'articolo 17 - disciplina l'abrogazione di articoli di leggi precedenti;

L'articolo 18 – tratta dell'entrata in vigore.

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione Lazio, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto delle normative statali, incentiva le iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica, nel quadro degli interventi di valorizzazione della cultura e della conoscenza storica del territorio regionale e sostiene le forme associative in ambito culturale e sociale che operano per lo sviluppo delle comunità laziali e per la divulgazione delle pratiche legate alla rievocazione storica.

2. Per le finalità del comma 1, la Regione Lazio, nell'esercizio delle proprie competenze e in raccordo con il sistema degli enti locali, con il mondo dell'associazionismo e con le istituzioni educative, offre sostegno, attraverso interventi di natura contributiva e promozionale, alle manifestazioni di rievocazione storica, alle associazioni del Terzo settore impegnate nella realizzazione e promozione delle attività e pratiche legate alla rievocazione storica, allo sviluppo dei progetti e programmi di conoscenza storica del territorio regionale e di forme di turismo sostenibile ad essi connesse.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per rievocazione storica s'intende l'attività:
 - a) incentrata sulla ricostruzione e messa in scena performativa di episodi, o contesti di vita, del passato, lontano o prossimo, considerato significativo in relazione a un determinato territorio regionale: città, quartiere, paese, località;
 - b) caratterizzata dalla partecipazione diretta di associazioni di rievocazione, cittadini e altre associazioni locali impegnati nella pratica di rivivere e conoscere contesti storici in modo immersivo e incorporato;
 - c) caratterizzata da pratiche performative come l'uso di abiti storici, particolari discipline del corpo, apparati per la ricostruzione di ambienti e forme di cultura materiale e intangibile del passato, l'organizzazione di eventi, palii, feste, giostre, tornei, gare, giochi e altre forme di spettacolo, narrazione storica e socialità.
2. Ai fini della presente legge, per manifestazioni di rievocazione storica si intendono quegli eventi pubblici che presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) la rappresentazione scenica e performativa di un passato, o di una memoria collettiva, che appaiano significativi per una comunità territoriale e che siano dotati di riferimento a saperi storici acquisiti e ad evidenze documentarie;
 - b) il radicamento organizzativo nella comunità territoriale, con l'ampia partecipazione su base volontaria di cittadini, anche riuniti in associazioni;
 - c) il carattere aggregativo e inclusivo, il rispetto per le diversità culturali e di genere, per i diritti umani e per la sostenibilità ambientale;
 - d) la capacità di collegare le iniziative performative e spettacolari ad attività culturali, di educazione e di formazione.
3. Ai fini della presente legge, per associazioni di rievocazione storica s'intendono le associazioni del Terzo settore che hanno per fine statutario la valorizzazione della storia e della cultura materiale e intangibile del proprio territorio, nel rispetto di saperi storici acquisiti e di evidenze documentarie mediante le varie forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività, anche attraverso l'organizzazione o la partecipazione attiva a manifestazioni come descritte al comma 2, e alla creazione di reti collaborative a livello intraregionale, nazionale e sovranazionale.

Art. 3

(Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica del Lazio e logo identificativo)

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all'anno successivo, a seguito di parere del Comitato delle rievocazioni storiche del Lazio di cui all'articolo 6, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica del Lazio, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 4, secondo quanto disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 13, e tenuto conto della ricorrenza di anniversari e commemorazioni di ciascun anno.
2. Le manifestazioni iscritte nel calendario di cui al comma 1, recano il logo identificativo di "Manifestazione di rievocazione storica della Regione Lazio".
3. Il calendario è articolato su base provinciale e di esso è data ampia diffusione nell'ambito delle attività di comunicazione della Regione Lazio e delle iniziative di promozione di cui all'articolo 12.
4. La definizione delle caratteristiche del logo di cui al comma 2, l'esatta articolazione territoriale del calendario e le modalità di presentazione delle candidature delle manifestazioni da iscrivere annualmente sono disciplinate dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 13.

Art. 4

(Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica e identificativo)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle associazioni di rievocazione storica del Lazio.
2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1, possono utilizzare nelle proprie attività un logo identificativo recante la dicitura "Associazione storica della Regione Lazio". La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 13, definisce il logo, le modalità dell'autorizzazione e della revoca del suo utilizzo.
3. L'elenco di cui al comma 1, è aggiornato, entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'articolo 5.
4. La tenuta dell'elenco e i suoi aggiornamenti sono curati dalla competente struttura della Giunta regionale.
5. L'elenco e i suoi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Art. 5

(Iscrizione delle associazioni all'elenco regionale delle rievocazioni storiche)

1. Sono iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 4, le associazioni senza fini di lucro in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) costituite da almeno tre anni;
 - b) iscritte nei registri del Terzo settore ai sensi della vigente normativa statale e regionale;
 - c) aver organizzato o cooperato alla realizzazione di almeno una delle manifestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, o svolgere attività di divulgazione e conservazione della tradizione nell'ambito della rievocazione storica.
2. L'accertamento della perdita del requisito di cui al comma 1, lettera b), e l'accertata inattività dell'associazione per un periodo di tre anni determinano la decadenza dall'iscrizione all'elenco, secondo le modalità previste dalla deliberazione di cui all'articolo 13.
3. L'iscrizione avviene a seguito di domanda redatta sulla base del modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale e presentata dal legale rappresentante dell'associazione entro il 30 aprile di ogni anno.
4. La domanda è accompagnata dallo statuto e dall'atto costitutivo dell'associazione, nonché dall'ulteriore documentazione specificata nella deliberazione di cui all'articolo 13 e attestante, fra l'altro, i requisiti di cui al comma 1.

Art. 6

(Comitato regionale delle rievocazioni storiche del Lazio)

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale delle rievocazioni storiche del Lazio, di seguito denominato Comitato, quale organismo di programmazione, consulenza e proposta.
2. Fanno parte del Comitato:
 - a) il Presidente della commissione cultura turismo.
 - b) due consiglieri regionali designati dalla commissione cultura turismo;
 - c) 10 sindaci, di cui uno il sindaco del comune della Città Metropolitana di Roma, o suo delegato, designati dal Presidente della Regione;
 - d) dieci membri, uno per la Città Metropolitana di Roma e uno per ciascuna provincia, designati dalle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 4, secondo le modalità definite con la deliberazione di cui all'articolo 13.
3. I membri del Comitato e il suo Presidente, individuato fra i componenti stessi, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Alle sedute del Comitato partecipa senza diritto di voto il direttore della struttura regionale competente in materia di cultura o suo delegato.
5. Il Comitato, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, esercita in particolare i seguenti compiti e funzioni:
 - a) redige la proposta di calendario di cui all'articolo 3, entro il 31 maggio di ciascun anno;
 - b) esprime, entro il 30 giugno di ciascun anno, parere sulle priorità di realizzazione delle manifestazioni oggetto di contribuzione e finanziamento di cui all'articolo 9, nonché di promozione ai sensi dell'articolo 12;
 - c) elabora, entro il 30 settembre di ogni anno, la proposta di relazione di cui all'articolo 14.
6. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura ed è validamente costituito con la nomina del Presidente e della metà più uno dei suoi componenti.

Art. 7

(Osservatorio regionale delle rievocazioni storiche del Lazio)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio delle rievocazioni storiche del Lazio, di seguito denominato Osservatorio, con funzioni di consulenza scientifica in merito, in particolare:

- a) alla formazione del calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica del Lazio;
- b) alle proposte di iniziativa e ai progetti, oggetto della presente legge, presentati alla Regione dai soggetti pubblici e privati;
- c) al requisito dell'articolo 5, comma 1, lettera c), dichiarato in sede di richiesta di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4.

2. Fanno parte dell'Osservatorio di cui al comma 1, previa intesa con le rispettive istituzioni di appartenenza quando diverse dall'amministrazione regionale:

- a) il direttore della struttura regionale competente in materia di cultura, con funzione di coordinatore, o suo delegato;
- b) un rappresentante del mondo della scuola, designato dall'Ufficio Scolastico Regionale;
- c) un esperto di promozione turistica;
- d) un rappresentante delle università del Lazio e da questi designato, esperto nelle discipline oggetto della presente legge;

3. L'Osservatorio, su richiesta della competente struttura della Giunta regionale o del Comitato di cui all'articolo 6, promuove, in raccordo con il medesimo Comitato e per mezzo della stessa struttura regionale:

- a) studi e ricerche mirati su vari aspetti delle manifestazioni di rievocazione storica, sul loro impatto sociale, educativo e culturale, nonché sulle loro ricadute turistiche, anche attraverso l'organizzazione di convegni e la realizzazione di pubblicazioni;
- b) offerte formative concernenti sia le conoscenze storiografiche, sia i saperi tecnici e artistici messi in atto dalle attività rievocative, a favore delle associazioni e dei diversi soggetti attivi nel campo della rievocazione storica;
- c) il confronto e il dialogo con le realtà della rievocazione storica presenti in altre regioni italiane e in altri paesi dell'Unione Europea.

4. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per la durata della legislatura. L'Osservatorio è validamente costituito con la nomina della metà più uno dei suoi componenti.

5. L'Osservatorio cura il raccordo con i competenti uffici dello Stato anche tramite l'apporto di esperti nelle materie di cui alla presente legge, anche a seguito di specifiche intese siglate dalla Regione.

6. Ai membri dell'Osservatorio non è dovuta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

7. Entro sessanta giorni dal suo insediamento l'Osservatorio adotta un regolamento per disciplinare le modalità del proprio funzionamento.



Art. 8

(Supporto al funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio)

1. La Giunta regionale mette a disposizione i locali e le risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti del Comitato di cui all'articolo 6 e dell'Osservatorio di cui all'articolo 7.

Art. 9
(Contributi regionali)

1. La Regione Lazio, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale per il concorso all'organizzazione delle manifestazioni iscritte nel calendario di cui all'articolo 3, concede contributi a progetti degli enti locali e delle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, frutto della co-progettazione di cui all'articolo 10, tramite appositi bandi annuali o pluriennali, sostenuti, in caso di efficacia su più annualità, da appositi accordi o convenzioni.

2. La Regione Lazio, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), concede contributi a progetti degli enti locali o delle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, che non risultino ad esito di un processo di co-progettazione di cui all'articolo 10 e che siano finalizzati:

- a) alla realizzazione di attività ed eventi di rievocazione storica;
- b) alla tutela e valorizzazione degli abiti storici e della tradizione del territorio regionale, anche attraverso lo sviluppo di realtà museali;
- c) alla conservazione, al restauro e all'integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali.

3. Costituiscono criteri di priorità, in ordine decrescente di valore, per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2:

- a) prolungata vitalità nel tempo delle attività e delle manifestazioni;
- b) ampio coinvolgimento del tessuto sociale nella progettazione, organizzazione e svolgimento delle attività e delle manifestazioni;
- c) ampio concorso delle istituzioni locali nella progettazione, organizzazione e svolgimento delle attività e delle manifestazioni;
- d) presenza di elementi che promuovano la rappresentanza del territorio regionale, in Italia e nel mondo, all'interno dei progetti messi a contributo.

Art. 10

(Attività di co-progettazione)

1. Al fine di realizzare specifici progetti, anche innovativi e sperimentali, finalizzati all'attuazione delle manifestazioni di cui all'articolo 3, gli enti locali, in forma singola o associata, mediante avviso pubblico, attivano forme di partenariato con le associazioni di cui all'articolo 4, ricorrendo al procedimento della co-progettazione anche ad esito delle attività di co-programmazione.
2. Per gli scopi di cui al presente articolo, gli enti locali di cui al comma 1, detengono la titolarità delle scelte e predeterminano i contenuti dell'avviso pubblico contenente:
 - a) gli obiettivi generali e specifici dei progetti;
 - b) le aree di intervento;
 - c) la durata del progetto e le sue caratteristiche essenziali;
 - d) i requisiti per l'adesione ai progetti in co-progettazione.
3. All'interno del procedimento di co-progettazione s'inserisce l'elaborazione di specifici disciplinari descrittivi delle attività anche preparatorie delle pratiche rievocative e concernenti i relativi livelli di sicurezza.
4. Possono aderire alle attività di co-progettazione, in qualità di partner di progetto, anche soggetti diversi da quelli iscritti all'elenco di cui all'articolo 4, purché in partenariato con almeno una delle associazioni iscritte al predetto elenco che eserciti la funzione di capofila, nel rispetto della normativa vigente.
5. I soggetti della co-progettazione di cui al comma 1, nell'ambito delle forme di partenariato attivate, concorrono alla realizzazione dei progetti anche mediante l'apporto di proprie risorse materiali, immateriali ed economiche, nonché mediante la concessione in uso di beni pubblici alle associazioni di cui al comma 1.

Art. 11

(Attività didattiche ai sensi del sistema nazionale di istruzione e formazione)

1. In attuazione dei principi espressi nella presente legge, la Regione Lazio sostiene e promuove, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, le iniziative didattiche e formative delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali regionali, nell'ottica di promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, secondo i principi stabiliti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g)) anche nell'ambito del sistema coordinato di cui all'articolo 4 e del piano delle arti di cui all'articolo 5 del medesimo d.lgs. 60/2017 .
2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, concorrono all'attuazione delle finalità richiamate al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento ed ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi ordinamenti.
3. A tal fine, la Regione Lazio e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, definiscono con cadenza triennale un organico programma di interventi, attraverso specifici accordi o convenzioni, a sostegno delle specifiche progettualità delle istituzioni scolastiche, anche organizzate in rete, tese alla valorizzazione del patrimonio culturale intangibile delle tradizioni locali e delle manifestazioni rievocative di cui all'articolo 3.
4. In sede di prima applicazione il programma di cui al comma 3 è definito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12
(Promozione delle manifestazioni)

1. Nell'ambito delle proprie attività di comunicazione la Regione Lazio garantisce la massima diffusione alle manifestazioni iscritte nel calendario di cui all'articolo 3.
2. La Giunta regionale, anche tenuto conto delle ricorrenze storiche di ciascun anno, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, attiva specifiche campagne promozionali, anche di livello internazionale, rivolte alla massima diffusione e conoscibilità delle manifestazioni di rievocazione storica del Lazio. Le campagne promozionali si articolano con rotazione annuale secondo il criterio generale della più ampia conoscenza delle manifestazioni, anche minori, organizzate sul territorio regionale.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 13 definiscono le modalità di collaborazione e i caratteri delle relative campagne di promozione.

Art. 13
(Disposizioni di attuazione)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, definisce quanto segue:

- a) i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle manifestazioni storiche nel calendario di cui all'articolo 3;
- b) le modalità di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 e la documentazione da allegare alla domanda, nonché le modalità in cui opera la decadenza dell'iscrizione stessa;
- c) la grafica del logo di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2;
- d) i criteri dettagliati per la rotazione annuale delle manifestazioni oggetto di promozione ai sensi dell'articolo 12;
- e) la disciplina di dettaglio del procedimento di co-progettazione di cui all'articolo 10, comma 2;
- f) le modalità di collaborazione per la promozione turistica, nonché i caratteri delle campagne di promozione di cui all'articolo 12, comma 2.

2. La Giunta regionale, con deliberazione annuale stabilisce, nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione, la ripartizione e le modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse da assegnare all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, nonché all'attuazione del programma degli interventi di cui all'articolo 11, comma 3, delle attività di comunicazione e campagne promozionali di cui all'articolo 12, nonché per eventuali attività di cui all'articolo 7, comma 3.

3. In sede di prima applicazione la deliberazione di cui al comma 2 è adottata entro il termine di cui al comma 1.



Art. 14
(Relazione)

1. La Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all'articolo 6, presenta al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione che descrive:
- a) le attività di promozione svolte in favore delle manifestazioni e attività di rievocazione storica;
 - b) le manifestazioni, le attività e i progetti realizzati tramite i contributi regionali di cui all'articolo 9;
 - c) le attività didattiche realizzate ai sensi dell'articolo 11.



Art. 15
(Disposizioni transitorie)

1. Ai fini dell'iscrizione nei registri del Terzo settore richiesta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), è ritenuta valida l'iscrizione nel registro regionale o nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) o dalla legge regionale n° 22 del 1 settembre 1999-Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio.

Art. 16
(Disposizione finanziaria)

1. Per l'esercizio 2023-2024-2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nell'ambito della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023/2025, macroaggregato 104 - voce di spesa denominata " fondo regionale per la rievocazione storica" per € 500.000,00, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025.
2. Per l'esercizio 2023-2024-2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nell'ambito della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023- 2025, macroaggregato 104 - voce di spesa denominata "fondo regionale per tutela e valorizzazione beni storici " per € 500.000,00, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025.
3. Per gli esercizi successivi al 2025, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
4. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, con i cofinanziamenti nazionali o con le risorse (FAS).
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando missioni, programmi e capitoli come per legge.



Art. 17
(Abrogazioni)

1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'art. 11 della Legge 29 dicembre 2014 n. 15 è abrogata.



Art. 18
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.